

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI DI ALTA FORMAZIONE

tra

A.I.F.E.C.- Associazione Italiana Formatori e Consulenti della sicurezza sul lavoro, associazione rappresentativa sul piano nazionale avente sede a Messina, in Via Fossata, 23 – 98121 Messina, Codice Fiscale 97138980830 rappresentata dal Sig. Roberto Zanghì, in qualità di Presidente.

e

la società/libero professionista _____
con sede legale in _____
Via _____
tel. _____ e con sede operativa in _____ Prov. _____
Via _____ e-mail: _____
Codice Fiscale: _____ / P.Iva: _____ rappresentata
da _____ in qualità di Amministratore della Società/formatore;

premesse che

- 1) l'A.I.F.E.C. attraverso la collaborazione con altre associazioni di categoria o enti di formazione, cura le procedure di validazione dei programmi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ottica della precipua funzione di ausilio e supporto ai datori di lavoro per la formazione dei lavoratori e loro rappresentanti;
- 2) l'Azienda convenzionata, sia essa un'azienda o un libero professionista, con la firma del presente atto, opera quale struttura formativa di diretta emanazione di A.I.F.E.C., per l'erogazione dei corsi previsti dal D.lgs.81/08 e la cui attuazione è definita dagli Accordi Stato-Regioni che individuano i soggetti formatori.

premesse inoltre che l'Azienda

ha maturato congrua esperienza nell'ambito della formazione e/o è costituita e/o annovera soggetti con congrua esperienza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, nell'ambito della propria autonomia gestionale, amministrativa e delle proprie finalità persegue, sui temi della formazione e della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, scopi che non sono in contrasto con lo Statuto ed il

Codice Deontologico dell'Associazione.

tutto ciò premesso le parti

- l' A.I.F.E.C., Associazione Italiana Formatori e Consulenti della sicurezza sul lavoro;
- e l'Azienda di cui in epigrafe, successivamente denominata Centro di Alta Formazione regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. o studio associato o libero professionista, per lo svolgimento delle attività formative

si stipula la presente convenzione

Art. 1 Oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Lo scopo della convenzione è quello di: promuovere l'attività di formazione, informazione e aggiornamento dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in base a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. e normativa correlata, la cui attuazione è definita da Accordi Stato-Regioni che individuano i soggetti formatori e le modalità di erogazione della formazione stessa.

Art. 2 Corsi sperimentali

E'possibile stipulare specifici accordi di collaborazione, che verranno definiti tra le parti, per la realizzazione e lo sviluppo di specifici corsi di formazione che abbiano carattere sperimentale.

Art. 4 Corrispettivi

Al momento della sottoscrizione della convenzione il rappresentante legale dell'azienda deve dimostrare di aver provveduto al versamento del "Contributo per il perseguimento degli scopi statuari di A.I.F.E.S." per ogni anno solare di validità della convenzione, come da modulo di adesione all'Associazione e secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Per la gestione degli aspetti amministrativi legati all'attività di validazione, emissione di attestati e in generale per attività di carattere commerciale e gestione di procedure operative, A.I.F.E.C. si avvale di apposito accordo con proprio partner commerciale.

Al momento dell'emissione degli attestati, A.I.F.E.C. richiede un contributo per ogni singolo attestato emesso, come da "Regolamento Amministrativo" che costituisce parte integrante dell'accordo.

Il Centro di Alta Formazione territoriale può utilizzare la denominazione "Centro di Alta Formazione territoriale di diretta emanazione A.I.F.E.C." che precede o segue la denominazione aziendale e può utilizzare i marchi dell'A.I.F.E.C.

Art. 5 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo che non intervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dovrà, comunque, essere garantito il completamento delle attività in corso, oggetto della stessa.

Art. 6 Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. su dichiarazione di una delle parti, qualora lo svolgimento delle attività inerenti la stessa non avvengano in maniera soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; ed in particolare in caso di ripetuti ritardi e mancata applicazione degli impegni presi dalle due parti secondo gli articoli 1, 2, 4 della presente convenzione.

Art. 7 Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia nell'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione si conviene che competente in via esclusiva sia il foro di Messina.

Art. 8 Registrazione e oneri fiscali

La presente convenzione è un atto giuridico negoziale bilaterale redatto in forma di scrittura privata legalmente riconosciuta (art.2702 c.c.) ed è oggetto di registrazione solo in caso d'uso a sensi del dpr 131 del 26.04.1986 dalla parte che vi ha interesse. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione medesima.

Art.9 Norme di rinvio

Le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) saranno dalla società convenzionata recepiti ed adottati in toto a seguito della sottoscrizione della presente convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nei succitati regolamenti valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge.

Art.10 Riservatezza dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per le attività oggetto della presente convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente, siano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatica ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo

trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini dei firmatari del presente accordo.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs 30 giugno 2003, n.196.

Art.11 Clausola di specificità

La presente convenzione NON autorizza il Centro di Alta Formazione all'erogazione di qualsiasi altra attività formativa non espressamente prevista dalla presente convenzione, quale, ad esempio, corsi a marchio A.I.F.E.C. in modalità e-learning, tramite CD interattivi e similari, attività che potranno essere oggetto di specifiche convenzioni.

La presente convenzione si compone di n. 4 (quattro) pagine.

Letto approvato e sottoscritto.

Luogo, data _____

Per l'Azienda _____

Per A.I.F.E.C. _____